

Informativa per la clientela di studio

N. 07 del 11.01.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Il nuovo regolamento Enasarco

A decorrere dal 1° gennaio 2012, è entrato in vigore il nuovo regolamento Enasarco, il quale fra le tante novità, modifica le norme sulla prosecuzione volontaria della contribuzione ed i requisiti minimi necessari, per l'ottenimento della pensione di vecchiaia.

Il contributo previdenziale obbligatorio

Prima importante novità è l'innalzamento graduale dell'aliquota contributiva, dall'attuale **13,50%**, fino a raggiungere il **17%** nel 2020, secondo la seguente tempistica:

Anno di decorrenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	13,17%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16%	16,50%	17%

A tal proposito si rammenta che, il contributo è posto per metà a carico della Fondazione e per metà a carico dell'agente, tramite trattenuta sulla fattura provvigionale.

Il contributo minimo

Dal 1° gennaio 2012 il contributo minimo annuo per ciascun rapporto di agenzia è così modificato:

- agente monomandatario: **800,00 euro**;
- agente plurimandatario: **400,00 euro**.

Il massimale

Il massimale, ovvero il tetto imponibile annuo superato il quale non sono più dovuti i contributi, viene elevato nel seguente modo:

Tipologia del rapporto	Anno di decorrenza e massimali provvigionali			
	2012	2013	2014	2015
Monomandatario	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
Plurimandatario	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

Occorre ricordare, inoltre, che dal 2016 i massimali provvigionali saranno rivalutati sulla base dell'indice ISTAT.

Contributo per gli agenti operanti in società di capitali

Il mandante che si avvale di agenti che svolgono la propria attività in forma di società di capitali, è tenuto al pagamento di un contributo così determinato:

Imponibile annuo	Aliquota precedente	Nuova aliquota contributiva e decorrenze				
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fino a € 13.000.000,00	2%	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%	1,20%	1,40%	1,60%	1,80%	2%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%	0,60%	0,70%	0,80%	0,90%	1%
Oltre € 26.000.000,00	0,10%	0,15%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%

L'incremento dell'aliquota rispetto all'originario **2%** sarà ripartito con gradualità dal 2012 al 2016, in parti uguali fra agente e preponente, fino alla soglia del **4%**.

Esempio: per il primo scaglione di provvigioni, nel 2012 l'incremento tra la nuova e la vecchia aliquota sarà pari a 0,40% (2,40% - 2,00%). Sul contributo complessivo del 2,40% la ditta mandante verserà quindi il 2,20% (2% + 0,20%, corrispondente alla metà dell'incremento) mentre l'agente società di capitali, verserà il restante 0,20% (rimanente metà dell'incremento).

Pensione di vecchiaia

La principale novità relativa ai requisiti pensionistici è l'introduzione della c.d. "**quota 90**", quale somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva, fermi restando i requisiti minimi di 65 anni di età e 20 anni di contribuzione.

Tale quota, a regime nel 2016 per gli uomini e nel 2020 per le donne, si ottiene sommando 65 anni di età anagrafica ai 20 di anzianità contributiva minima, più altri 5 anni di età o anzianità contributiva.

In pratica, l'incremento non inciderà direttamente sull'età pensionabile né sull'anzianità contributiva, perché il sistema permette all'iscritto di "caricare" i cinque anni necessari al raggiungimento della quota tanto sull'una quanto sull'altra parte.

Inoltre, è prevista una progressiva elevazione del limite di età per le donne, che sarà gradualmente equiparata a quella degli uomini. Le iscritte beneficeranno di un lungo periodo transitorio (9 anni) con l'innalzamento di un anno di età ogni due:

- nel 2012 l'età minima salirà a 61 anni;
- nel 2014 a 62 anni, e così via, fino a raggiungere i 65 anni dal 2020.

Per fare un po' di chiarezza sul regime transitorio, riportiamo la tabella con i requisiti pensionistici dal 2012 al 2020.

Sesso	Requisiti	Anno di decorrenza								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
M	Quota	86	87	88	89	90	-	-	-	-
	Età minima	65	65	65	65	65	-	-	-	-
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	-	-	-	-
F	Quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	Età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Esempio: un agente uomo, per andare in pensione nel 2014, in cui è prevista la quota 88, dovrà avere almeno 68 anni di età e 20 anni di contributi, oppure 65 anni di età e almeno 23 anni di contributi.

Infine, chi ha cessato la contribuzione obbligatoria o volontaria, con almeno 20 anni di contributi, può chiedere entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento, di poter versare i contributi volontari necessari al raggiungimento della quota per la pensione di vecchiaia.

Contribuzione facoltativa

E' stata prevista anche la possibilità di effettuare versamenti facoltativi al fine di aumentare il proprio montante contributivo individuale. L'importo di tale contributo è liberamente determinato dall'agente, ma non potrà essere inferiore alla metà del minimale contributivo previsto per l'agente plurimandatario.

Prosecuzione volontaria

La prosecuzione volontaria è subordinata al possesso di un'anzianità contributiva obbligatoria **pari ad almeno 5 anni** (invece dei precedenti sette), di cui perlomeno tre nel quinquennio antecedente la cessazione dell'attività.

Rendita contributiva

Gli agenti iscritti dal 2012, in possesso di almeno 5 anni di contributi, potranno chiedere al compimento del 65° anno di età una rendita reversibile, calcolata con il metodo contributivo, **ridotta del 2%** per ciascun anno mancante al raggiungimento della quota pensionabile. Tale disposizione si applicherà a decorrere dal 2020.

Supplemento di pensione

Il supplemento per i pensionati di vecchiaia ed invalidità si acquisisce al compimento del **70° anno di età**, dopo cinque anni dalla data del pensionamento. Non è più previsto l'obbligo della cessazione dei rapporti d'agenzia.

Per i titolari di pensione indiretta e di reversibilità, il nuovo regolamento prevede la liquidazione del supplemento trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento dell'agente deceduto o dalla liquidazione del precedente supplemento o dal decesso dell'agente.

Il supplemento per i pensionati d'inabilità è liquidato prima del compimento del 70° anno di età, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del pensionamento.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 